

REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽⁸⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁹⁾;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2742/75, applicabile nel corso del mese in cui ha luogo l'esportazione; che inoltre, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto anche l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.